EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2013/0673/NL (Netherlands)

Modifica di alcune leggi fiscali e di talune altre leggi (Piano fiscale 2014)

Data di ricezione : 12/12/2013
Termine dello status quo : Not applicable (closed)
Misure fiscali : Sì

Message

Messaggio 002

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2013) 03305
Direttiva 98/34/CE
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2013/0673/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma' jiftaħx il-perijodi ta' dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201303305.IT)
1. MSG 002 IND 2013 0673 NL IT 12-12-2013 NL NOTIF

2. NL

3A. Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

3B. Ministerie van Financiën
Directoraat Generaal Fiscale Zaken
Korte Voorhout 7
PO BOX 20201
2500 EE Den Haag

4. 2013/0673/NL - S00E

5. Modifica di alcune leggi fiscali e di talune altre leggi (Piano fiscale 2014)

6. Autoveicoli

7. -

8. Nella proposta di legge relativa al piano fiscale 2014

1. Fino al 1° gennaio 2014 è applicabile un'esenzione totale dal conteggio delle imposte sui redditi e sui salari per le auto aziendali con un'emissione di CO2 pari a 0 gr/km come conseguenza della messa a disposizione di dette auto per uso

personale. In virtù della legge riguardante l'elaborazione di un documento di circolazione per le auto e della legge 2012 sulla tassazione, ciò sarà convertito in un conteggio del 7% per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 1° gennaio 2016. In base alla proposta di legge relativa al piano fiscale 2014, il conteggio per il suddetto periodo sarà ridotto dal 7% al 4% per le emissioni di CO2 delle auto pari a 0 gr/km.

Articoli I, V e XXXI del piano fiscale 2014

2. In virtù della legge riguardante l'elaborazione di un documento di circolazione per le auto (articolo XVIII), dal 1° gennaio 2015 un'autovettura avrebbe goduto dell'esenzione dalle imposte sulle autovetture e i motocicli (BPM) qualora le emissioni di CO2 non avessero superato gli 82 gr/km. Il piano fiscale 2014 prevede, tuttavia, una modifica dell'articolo di cui alla suddetta legge. A partire dal 1° gennaio 2015 saranno esenti da tali imposte solamente le autovetture a emissioni 0. Per le emissioni comprese tra 1 gr/km e 82 gr/km si applicherà un importo fisso per autoveicolo di 175 euro e 6 euro al gr/km. Inoltre, la tariffa prevista dal secondo scaglione (emissioni di CO2 comprese tra 82 gr/km e 110 gr/km) sarà ridotta da 88 euro a 69 euro per gr/km. In virtù di tali proposte, l'esenzione dalle BPM sarà limitata esclusivamente alle autovetture a emissioni 0. Le conseguenze per gli autoveicoli ad alta efficienza energetica sono proporzionalmente limitate.

Articolo XXXI del piano fiscale 2014

3. Fino al 1° gennaio 2014 è applicabile un'esenzione dalle imposte sui veicoli a motore per le auto che hanno più di 30 anni. Fino ad allora è di applicazione un regime transitorio per le autovetture tra i 25 e i 30 anni di età. In base alla proposta di legge relativa al piano fiscale 2014, il trattamento fiscale per le auto d'epoca verrà adattato nel contesto delle imposte sui veicoli a motore. A partire dal 1° gennaio 2014 si applicherà un'esenzione dalle imposte sui veicoli a motore riguardante tutti i veicoli a motore che hanno dai 40 anni in su. È previsto anche un regime transitorio per le autovetture e i furgoni a benzina, le motociclette, gli autobus e i camion che in data 1° gennaio 2014 avranno compiuto i 26 anni di età o più, senza superare i 40 anni. Qualora per tali autoveicoli si optasse per un regime transitorio, essi rientrerebbero, a seconda dell'anno civile in cui si fosse scelto di applicare un regime transitorio, nella quarta tariffa prevista dalle imposte sui veicoli a motore pari a un massimo di 120 euro per anno civile. Detta tariffa è applicabile solamente se nei mesi di gennaio, febbraio e dicembre non si utilizzano le strade pubbliche.
Le autovetture e i furgoni a diesel o GPL di età compresa tra i 26 e i 39 anni non sono contemplate dal regime transitorio.

Articolo XIX del piano fiscale 2014

9. ad 1. Al fine di incoraggiare il passaggio a una guida completamente elettrica, si auspica una distinzione nel trattamento, da un lato, dei veicoli integralmente elettrici e, dall'altro lato, dei veicoli ibridi e affini che possono funzionare anche con un combustibile convenzionale. Pertanto l'incentivo è rivolto principalmente alle tecniche più innovative per la riduzione delle emissioni di CO2.

ad 2. La modifica di cui alla legge 1992 relativa alle imposte sulle autovetture e i motocicli trae origine dagli accordi economici 2014 e viene elaborata adattando l'articolo 9 della suddetta legge dal 1° gennaio 2015. Con tale modifica si muove il primo passo verso BPM più consistenti ma sempre più ecologiche, tenendo conto anche degli sviluppi tecnologici più innovativi.

ad 3. Le modifiche di cui al regolamento per i veicoli d'epoca nell'ambito delle imposte sui veicoli a motore sono il risultato della constatazione che tanto il numero quanto l'utilizzo di detti veicoli è sostanzialmente aumentato negli ultimi anni. Tale aumento non è positivo per l'ambiente e comporta problemi a livello di bilancio. La modifica mira alla riduzione dell'uso quotidiano di veicoli d'epoca, pur conservando il patrimonio culturale legato alla guida. Inoltre, tale nuovo regolamento per i veicoli d'epoca consente una gestione migliore sul piano del bilancio.

10. Numeri o titoli dei testi di base: ad. 1
Articolo 3.20 della legge 2001 relativa alle imposte sul reddito
Articolo 13bis della legge 1964 sulle imposte sui salari

Articoli IV, V, VI, X, XI e XII della legge di elaborazione di un documento di circolazione per le auto
Articoli II e IV della legge 2012 sulla tassazione

ad. 2
Articolo 9 della legge 1992 relativa alle imposte sulle autovetture e i motocicli
Articolo XVIII della legge riguardante l'elaborazione di un documento di circolazione per le auto

ad. 3
Articolo 72 della legge 1994 sulle imposte sui veicoli a motore (MRB)

11. No

12. -

13. No

14. Sì

15. -

16. Aspetto OTC

No, il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.

Aspetto SPS

No, il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria

****
Commissione europea

Punto di contatto Direttiva 98/34
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu